R E G O L A M E N T O.

DELLA CORPORAZIONE DEI BOGGESI DELL' ALPE ~~VOGORNESSO~~ Giove

In nomine Domini, anno 1949

Art.1 La Corporazione dei Boggesi dell' alpe ~~Vogornesso~~ è costituita dai Compadroni dell' alpe secondo le risultanze del registro dei diritti di pascolo.

§1 Essa costituisce il solo ente a cui i Compadroni dovranno aderire per esercitare i loro diritti per lo sfruttamento dell'alpe.

§2 Proprietà della Corporazione dei Boggesi dell' alpe ~~Vogornesso~~ Giove sono tutti i diritti di pascolo posseduti dai singoli Compadroni nella giurisdizione territoriale dell' alta valle Vogornesso, nel comune di Sonogno, comprendente gli alpi denominati : Casa nuova, Corte di Fondo, Corte di Pianca, Piodajo, Barone, Porcheiro, Porcheirina, Fornaa e relative zone di pascolo come sin qui goduto in conformità del praticato, dei documenti e della terminazione esistente. alpe, come risulta dalla mappa in mq. 3.832.606

§3 Il valore globale dei diritti di pascolo è di unità 2932.- (duemilanovecentotrentadue) equivalenti al diritto di pascolo di 122 bovine e unità 4, ritenuto che per il diritto di pascolo di una bovina occorrono unità 24.

Vedi registri censuari, da cui risulta il numero effettivo e dati definitivi, deliberati all'art.2 del Reg. 1940

§ 3 Ved. art. 3 Reg. 1940

ORGANI DELLA CORPORAZIONE

Art. 2 Gli organi della Corporazione sono : l' Assemblea dei Compadroni e la Delegazione i quali agiscono in conformità dei rispettivi loro attributi.

DELL' ASSEMBLEA

Art. 3 Gli attributi dell' Assemblea, alla quale possono intervenire di diritto solo i compadroni, - personalmente od a mezzo di regolare procura scritta da rilasciarsi ad un membro della Corporazione - sono quelli indicati dalla legge patriziale del 23 maggio 1857, agli art. 14/20 inclusivi, - eccezion fatta per quanto contenuto dall' art. 18 , - e del presente regolamento.

§ L' Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ritenuto che ogni compadrone avrà diritto ad un voto ogni 30 unità o frazione di 30 ; nessun compadrone avrà diritto a meno di un voto ed a più di 10 voti nè in proprio, nè per procura.

1 voto ogni diritto di pascolo fino al massimo di voti 10.- compresi quelli per procura.

Le assemblee ordinarie saranno di regola, convocate alla Capanna Grande

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 4 L' Assemblea ordinaria è convocata 3 volte all' anno.

§1 La prima volta la prima domenica di giugno per fare la notifica definitiva delle vacche lattifere ed approssimativa delle sterle e dei maiali che ogni compadrone intende mandare sull'alpe.

§2 La ~~seconda volta a San Pietro~~ per la notifica definitiva delle ~~sterle~~ e dei maiali e fissare la data di inizio dell' alpeggiatura. Per circostanze di stagione o per altri motivi la Delegazione può anticipare o rimandare la data della tenuta della ~~seconda~~ Assemblea.

§3 La ~~terza~~ assemblea si terrà la prima domenica ~~di ottobre~~ per ricevere i conti della Delegazione ed il rapporto sulla gestione scaduta, nonchè per la nomina di una commissione di revisione dei conti composta di due membri.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 5 L' Assemblea dei compadroni può essere convocata straordinariamente dalla Delegazione allorquando si verificano le circostanze previste dalla legge organica patriziale, o per qualsiasi altro motivo importante.

DELL' AMMINISTRAZIONE

Art. 6 L' Amministrazione della Corporazione è affidata ad una delegazione composta di un presidente, due membri e due supplenti, nominati dall' Assemblea secondo le norme di cui al paragrafo dell' art. 3 del presente regolamento.

§ La Delegazione sta in carica 4 anni e potrà essere riconfermata.

ATTRIBUTI DELLA DELEGAZIONE

Art. 7 La Delegazione amministra coscenziosamente i beni della Corporazione; nelle sue deliberazioni non potrà scostarsi dagli attributi e mansioni affidatele dalla Legge organica patriziale (capo VI).

§1 Sceglie nel suo-seno un Vice-presidente, ~~ed~~ un segretario fuori del suo seno.

§2 Provvede alla scelta del personale occorrente per il governo dell' alpe secondo le decisioni assembleari.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 4 L' assemblea ordinaria è convocata [illegible] volte all' anno.

§1 La prima volta la prima domenica di giugno per fare la modifica dell'atto della vecchia Istituzione in adeguamento della [illegible] e dei bilanci che negli consecutivi intervalli saranno sulla [illegible].

§2 La seconda volta a due turno per la nomina dell'atto e del bilancio [illegible] nuova Delegazione o per altri motivi la Delegazione può anticipare o rimandare la data della terza della seconda convocazione.

§3 Le terze assemblee si terrà la prima domenica di ottobre per redigere i conti della Delegazione ed il rapporto sulla gestione economica, nonché per la nomina di due commissari dei revisioni dei conti composta di due membri.

ASSEMBLEE STRAORDINARIA

Art. 5 L' Assemblea dei compartecipi può essere convocata straordinariamente dalla Delegazione ellegrande si verificano le circostanze previste dallo Statuto organico centrale, o per qualsiasi altro [illegible].

[illegible]

Art. 6 L' Amministrazione della Corporazione è affidata ad una Delegazione composta di un presidente, due vicari e due supplenti, nominati dall' Assemblea secondo le [illegible] del paragrafo dell' art. 3 del presente regolamento.

§ La Delegazione ora in carica è nominata [illegible] anni rinnovabili.

[illegible]

Art. 7 La Delegazione amministra conformemente i beni della Corporazione; della sua dilapidazione non presa personal dagli interessati e amministri affidatele dalla legge organica patrimoniale (capo VI).

§1 Scopia nel suo seno un Vicepresidente, se un segretario [illegible] ed due anno.

§2 Provvede alla scelta del personale necessario per il servizio dell' Ufficio secondo le [illegible].

§3 Resta pure di competenza della Delegazione di dare in affitto a boggesi o non boggesi - con precedenza ai primi - gli eventuali diritti di pascolo non sfruttati direttamente dai singoli Compadroni. In tale caso potrà venir accordato ai Compadroni un modico compenso da proporre dalla Delegazione e da approvare dall' Assemblea.

DEL SEGRETARIO

Art.8 Al segretario incombe la tenuta a giorno del registro dei diritti di pascolo, la tenuta della contabilità e dei verbali, la compilazione dei conti d' alpeggiatura, la riscossione delle tasse e delle multe, la conservazione regolare dell' archivio e tutto il lavoro ordinario di cancelleria.

§ La sua nomina è quadriennale . Il primo anno è considerato di prova.

ONORARI

Art. 9 I membri della Delegazione avranno diritto ognuno a una diaria di Fr 3.- per ogni seduta presenziata; in caso di prestazione straordinaria essi riceveranno un' indennità in base alla giornata corrente.
Il segretario percepirà un' indennità globale di Fr 50.- ed avrà diritto alla rifusione delle spese borsuali da lui anticipate per conto della Corporazione.

P A R T E S E C O N D A

GODIMENTO

Art. 10 I comproprietari dei diritti di pascolo dell' alpe Vogornesso di Sonogno possono inviare sull' alpe un numero di vacche fino a concorrenza dei diritti posseduti.

§1 In via eccezionale lo sfruttamento del corte Porcheirina potrà venir concesso col sistema della boggetta (anche con capre) a uno o più proprietari che ne facciano domanda alla Delegazione.

Art. 11 In caso di vendita dei diritti di pascolo deve essere chiesta la preventiva autorizzazione alla Delegazione, ritenuto che la precedenza, a parità di offerte, dovrà essere data ai Compadroni.

§ Ogni compadrone che non possiede diritti di erbatico sufficiente per il bestiame che intende alpeggiare dovrà farne richiesta esclusivamente alla Delegazione.

§3 Resta pure da competenza della Delegazione di dare la effetto a bordereaux o non bollare - con precedenza di prima - gli emettendi distretti di pascolo non effettivamente diversamente dai singoli Comprendenti. In tale caso potrà venir apposto al Comprensorio un motivo compreso da proporre dalla Delegazione e da approvare dall' Assemblea.

DEL CONSIGLIO

Art.8 Al segretario incombe la tenuta e giorno del registro dei distretti di pascolo, la tenuta della contabilità e dei verbali. La compilazione dei conti d' ripartizione, la riscossione delle tasse e delle multe, la conservazione regolare dell' archivio e tutte le lavori ordinarie di cancelleria.

§ La sua nomina è quadriennale . Il primo anno è considerata di prova.

CONSORZI

Art. 9 I membri della Delegazione avranno diritto ognuno a una diaria di N 5.- per ogni seduta presenziata in caso di pernottamento straordinario sono riconosciuto un' indennità in base alle giornate corrente.

Il segretario percepirà un' ugual indennità.

Il diritto alla riduzione della spesa burocratica di cui alla per cento della Corporazione.

COMPENSO

Art. 10 I comprensori dei distretti di pascolo dell' alpe Vogorno di Sonogno possono invitare sull' alpe un numero di vacche fino a concorrenza dei distretti possidenti.

§1 In via eccezionale la autorizzata del corpo Forestale potrà venir concesso nel diritto della bollatura (monte con capre) a uno o più proprietari che ne facciano domanda. La Delegazione

Art. 11 In caso di vendita dei distretti di pascolo deve essere obbligata la precedenza mutuazione alla Lugagnone, rimanere da la Presidenza, a parità di offerta, dovrà essere dato il compenso ai.

§ Ogni compratore che non possiede distretti di alpeggio deve pagare il bestiame che intende alpeggiare dovrà fare richiesta esclusivamente alla Delegazione.

TASSE DI GODIMENTO E DI FINANZIAMENTO DELLE PREVISTE OPERE DI MIGLIORIE E DI SISTEMAZIONE GENERALE DEL- L' ALPE

Art. 12 Il pagamento della spesa risultante dalle progettate opere di migliorie e di sistemazione generale dell' alpe Vogornesso, sarà fatto nel modo seguente :

a) con i sussidi del Cantone e della Confederazione ;
b) col contributo del Patronato svizzero per i comuni bisognosi ;
c) coi contributi dei Compadroni, in proporzione dei diritti di erbatico posseduti.

§1 Per compensare i compadroni della spesa inerente alle opere di migliorie e di sistemazione generale dell' alpe, verrà applicata una tassa a tutto il bestiame alpeggiato, partendo dalla seguente base : una vacca lattifera, una manza o una vacca asciutta, formano 24 unità per il diritto di erbatico, bestiame giovane sotto i due anni, 12 unità, pecore e capre 6 unità.
Le tasse unitarie verranno fissate dalla Delegazione, riservata la ratifica dell' Assemblea.

§2 I non Compadroni che prendono in affitto diritti di erbatico pagano doppia tassa.

DEI MAIALI

Art. 13 Ogni Compadrone può condurre sull' alpe ~~tutti~~ i maiali da lui posseduti se la capacità del porcile lo permette e se i residui del latte garantiscono un sufficiente nutrimento.

§ Il numero totale dei maiali da caricare sull' alpe verrà stabilito dalla Delegazione, la quale in caso di mancanza di posto o di vitto ridurrà il numero dei maiali cominciando da quelli dei Compadroni che hanno meno latte medio per ogni capo porcino.

Art. 14 I maiali devono essere sanati e consegnati ferrati dal proprietario.

§ Maiali non sanati che diano disturbo, devono essere immediatamente ritirati dall' alpe ; ai contravventori sarà applicata la multa di Fr 0,50 al giorno. Parimenti il proprietario di un maiale condotto sull' alpe, non ferrato, sarà multato con Fr 1.-.

Art. 15 Per ogni maiale saranno applicate le seguenti tasse : ~~erbatico Fr 0,50 ; vitto Fr 5,-~~ .

§ I capi periti saranno esenti da tasse. Così pure il maiale ammalato ritirato dall' alpe e che perisce entro gli 8 giorni dopo lo scarico.

SUDDIVISIONE DEL BESTIAME

Art. 16 L' Assemblea deciderà anno per anno, sentito il preavviso della Delegazione sul modo di suddivisione del bestiame nei vari corti costituenti l' alpe Vogornesso, così da sfruttare lo stesso in modo razionale e completo.

P A R T E T E R Z A

SERVIZIO DI MONTA

Art. 17 E' lasciata facoltà all' Assemblea di deliberare circa il servizio di monta.

PASTORECCIO

Art. 18 Il Segretario stabilisce ~~ogni autunno~~ il conto d' esercizio dell' alpe, detto Pastoreccio, a carico dei proprietari del bestiame alpeggiato e lo sottopone entro ~~la fine~~ di settembre alla Delegazione che a sua volta lo sottoporrà all' Assemblea coi conti annuali.

PESATURA DEL LATTE

Art. 19 Durante la stagione d' alpeggiatura saranno praticate tre pesature del latte.
La prima avrà luogo due giorni dopo il carico dell' alpe ; la seconda due giorni dopo l' arrivo al corte Barone e la terza il giorno prima dello scarico dell' alpe.

Art. 20 Ai proprietari di bestiame lattifero perito durante l' alpeggiatura verrà corrisposto il formaggio conforme al latte della precedente pesatura, fermo stante però l' obbligo del Pastoreccio.

Art. 21 Gli sterli che periscono restano esenti da tasse.

LAVORAZIONE DEL LATTE

Art. 22 Il latte sarà lavorato in comune per la produzione del formaggio a pasta dolce ; il siero sarà passato alla centrifuga per la produzione del burro.

§1 Il formaggio verrà ripartito a fine stagione fra i proprietari di vacche lattifere in base al latte medio delle pesature.

§2 Il burro verrà possibilmente venduto ~~oppure ripartito sul latte medio della prima pesatura tenendo come base il reddito degli anni precedenti.~~

DISPOSIZIONI PER LA PARTENZA

Art. 16 L' Assemblea deciderà anno per anno, secondo il preavviso della Delegazione sul modo di svolgimento del bestiame nei vari corti esistenti all' alpe Vegnasco, così da ripartire lo stesso in modo razionale e completo.

PARTE III

SERVIZIO DI MONTA

Art. 17 Il Direttore Tecnico all' Assemblea di ottobre dovrà riferire di monta.

PASTORIZIO

Art. 18 Il Segretario effettuerà ogni mattina il conto d' entrata dell' alpe, sotto Direttorio, a mezzo del proprietario del bestiame dipendente e lo sottoporrà entro le ore di mezzodì alla Delegazione che a suo volta lo sottoporrà all' Assemblea coi conti annuali.

PRESATURA DEL LATTE

Art. 19 Durante la stagione d' alpeggiatura saranno giudicate tre pesature del latte.
La prima avrà luogo due giorni dopo il carico agli alpi ; la seconda due giorni dopo l' arrivo al sotto Berrino e la terza prima della scarico agli alpi.

Art. 20 Al proprietario di bestiame inviziato porta durante l' alpeggiatura verrà corrisposto il formaggio contenuto il latte nella precedente pesatura, fatta eccezione per l' obbligo del Pastorizio.

Art. 21 Gli stessi che portassero bestiame oltre [illegible]

LAVORAZIONE DEL LATTE

Art. 22 Il latte sarà lavorato in comune per il produzione del formaggio a pasti uniche ; il siero sarà ripartito alle contribuzione per la produzione del burro.

§1 Il formaggio verrà ripartito a fine stagione fra i proprietari di vacche inviziate in base al litro reale della consegna.

§2 Il burro verrà parimenti ripartito secondo stabilito nel libro delle varie pesature, tenendo conto di eventuali residui di latte.

SCARICO DELL' ALPE

Art. 23 Nel giorno fissato dalla ~~Delegazione per il carico e lo scarico~~ dell' alpe, tutti i proprietari di bestiame dovranno ~~trovarsi ai posti di consegna~~ come al praticato.

DEGLI ALPIGIANI

Art. 24 Il ~~personale dell' alpe~~ è assunto dalla Delegazione previo concorso informativo; la Delegazione fissa le condizioni di paga e di lavoro.

Art. 25 I doveri degli alpigiani sono definiti dalla pratica e dal regolamento di servizio che verrà appositamente elaborato.
Gli alpigiani si devono reciproco rispetto e devono ubbidienza al loro capo; eviteranno maltrattamenti al bestiame e cercheranno di ottenere i migliori risultati economici.

~~DELLE PECORE E CAPRE.~~

Art. 26 Chi intende far pascolare pecore sull' alpe è tenuto a farne domanda scritta alla delegazione. Il pascolo delle pecore verrà concesso soltanto nelle zone non pascolate dalle vacche, o abbandonate, ~~e limitatamente al periodo di alpeggiatura.~~
~~Il numero delle pecore per ogni compadrone verrà fissato dalla delegazione, in ragione di una pecora per ogni 6 unità, previo pagamento della tassa.~~
~~§ Le disposizioni di cui sopra saranno applicate di regola e per analogia anche alle capre.~~

DELLA CASSA

Art. 27 Le chiavi ~~della Cassa~~ della Corporazione dei Boggesi dell'alpe ~~Vogornesso~~ saranno tenute dal ~~segretario.~~

Art 8 del Reg. 1940

DELLA MANUTENZIONE

Art. 28 Gli edifici, accessi ed opere esistenti sull' alpe, così come il pascolo dovranno essere mantenuti in continua efficienza. All' uopo il personale dell' alpe sarà aumentato di un operaio cui spetterà il compito esclusivo di eseguire, in primo luogo i lavori di riparazione e manutenzione ai fabbricati, strade, sentieri , acquedotto e distribuzione del concime e per tutto il tempo ancora disponibile la bonifica del pascolo coi lavori di spietramento e di cespugliamento.
A seconda dei lavori e delle necessità, a questo operaio fisso potrà essere aggiunto un aiuto avventizio.

Art. 29) Art 11 del Reg. 1940

* * * *

27 1949

Il presente regolamento è stato approvato dall' assemblea dei Compadroni tenuta a Gordola il 21 febbraio 1948.

Art 30) Eventuali variazioni dovranno essere decise a maggioranza dei voti.

IL PRESIDENTE :

(f.to) Genardini Francesco

IL SEGRETARIO :

(f.to) Alfonso Patà

Copia al Patriziato di Brione Ver.

Il presente regolamento é stato approvato dal Consiglio di Stato con ris. gov. no. 2875 del 25 giugno 1948

NORMA ABROGATIVA

Art. 58